

21 giugno 2024

Oggetto: Informazioni per l'applicazione atti Delegati Drinking water Directive (DWD) - limite di cessione del piombo nell'acqua potabile – leghe di ottone conformi e disponibili

La DWD, modificata nel 2020¹, ha stabilito che gli stati membri al più tardi entro il 31.12.2036 devono adottare il nuovo limite di cessione del Pb nell'acqua potabile al punto di prelievo di 5µg/l. Questo limite è la sommatoria delle cessioni di piombo derivanti dall'acquedotto e dall'impianto domestico di distribuzione dell'acqua potabile.

La stessa direttiva ha previsto, per la propria attuazione la pubblicazione di atti delegati. Questi Atti² sono stati pubblicati lo scorso aprile in Gazzetta Ufficiale UE

Gli Atti pubblicati sono i seguenti:

1. Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza**, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei
2. Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio **istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza**, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano
3. Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la **procedura relativa all'inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza**, composizioni e costituenti
4. Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le

¹ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

² In allegato alla presente l'elenco degli Atti pubblicati con relativo link al sito web della GUUE

procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano

5. Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le **procedure di valutazione della conformità per i prodotti** che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure
6. Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo **specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti** che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano

Per le produzioni di leghe di rame gli atti decisivi sono la Decisione 2024/367 e il Regolamento 2024/370.

La Decisione 2024/367 stabilisce che dal 31.12.2026 solo **i materiali** (leghe) previsti nella lista positiva EU (EUPL) potranno essere utilizzati per il contatto con acqua potabile³.

I materiali già presenti nella EUPL, ad oggi già utilizzati dagli operatori che utilizzano barre in ottone, sono:

- ✓ CW509L (Pb mx 0,2%)
- ✓ CW510L (Pb mx 0,2%)
- ✓ CW724R

Inoltre: **i materiali** che, tra il 2021 e il 2026, sono stati approvati dall'autorità competente di uno stato membro (e.g. UBA) e che rispettano il valore di parametro di 5µg/l al punto di prelievo dell'acqua, possono essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti in contatto con l'acqua potabile fino al 31.12.2032.

La "lista UBA" include la lega CW727R⁴ idonea al contatto con l'acqua potabile e conforme al limite di cessione di 5µg/l; la lega CW511L con Pb<0,10% verrà inserita

³ La Germania con la "German Drinking Water Ordinance", All III ([Ordinance on the Quality of Water Intended for Human Consumption \(Trinkwasserverordnung – TrinkwV\) \(gesetze-im-internet.de\)](#)) ha introdotto il limite di 5µg/l a partire dal 12 gennaio 2028. In Germania già dall'entrata in vigore della DWD, 12 gennaio 2021 per l'approvazione dei materiali a contatto con l'acqua potabile, viene utilizzato come valore di parametro della cessione di piombo in acqua potabile il limite di 5 µg/l.

⁴ Non ancora menzionata nelle norme EN di prodotto.

nella lista quando la relativa richiesta verrà presentata a Uba, avendo già superato i test di cessione conformi al nuovo limite.

Nella prossima modifica del documento sui criteri di valutazione nazionali, Uba prevede di **contrassegnare** le leghe che **non** rispettano il valore limite/valore parametrico di 5 µg/l per il piombo.

In Germania dal 12 gennaio 2028 le leghe che non rispettano il nuovo valore limite di 5 µg/l (che in futuro verranno contrassegnate) non potranno più essere utilizzate. La lega CW511L (Pb<0,2%), contrassegnata, potrà essere utilizzata solo fino al 12 gennaio 2028. La lega CW727R rispetta il valore limite/valore parametrico di 5 µg/l per il piombo, quindi non verrà contrassegnata, così come le leghe in EUPL.

L'articolo 11 del Regolamento delegato (UE) 2024/370 stabilisce che per **i prodotti** conformi ai requisiti igienici nazionali (e.g. DWGV, Kiwa, ecc) che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e per i quali il certificato nazionale di conformità è ancora valido al 31.12.2026 il Regolamento stesso si applica dal 31.12.2032, salvo modifiche più restrittive previste da ogni singolo stato membro.

Casi particolari

1) **I prodotti** costruiti con leghe già incluse nella lista UBA, prima dell'entrata in vigore della DWD, e conformi al limite di cessione di 10 µg/l al punto di prelievo (per es. CW617N-DW) possono essere installati su impianti per acqua potabile fino al 31.12.2026.

Dal 01.01.2027 e fino al 31.12.2032 lo stesso prodotto potrà essere installato a condizione che 31.12.2026 fosse ancora valido il certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato di uno stato membro (e.g. DWGV) e fino alla scadenza del certificato stesso.

In Germania il termine 31 dicembre 2032, appena menzionato, deve intendersi anticipato al 12 gennaio 2028, perché è in vigore una legge nazionale (vedasi nota 3).

2) Per progettare un **prodotto** conforme al limite di cessione di 5µg/l, per immetterlo sul mercato dal 01.01.2027, senza sfruttare il periodo transitorio⁵, quale materiale è possibile usare?

Per realizzare il nuovo prodotto è possibile utilizzare tutte le leghe presenti nella EUPL e, fino al 31.12.2032, quelle approvate da uno degli stati membri e conformi al limite dei 5µg/l (e.g. CW727R e CW511L Pb max 0,10). Queste ultime verranno nel frattempo inserite nella EUPL tra il 2027 e il 2032, poiché rispettano i nuovi limiti della direttiva.

3) Quando sarà possibile e con che tempistiche potranno essere inserite nuove leghe nella EUPL?

L'EUPL non potrà essere modificata fino al 31.12.2026. Le procedure per l'inserimento di nuove leghe nella lista EUPL sono definite dal regolamento 2024/369. In base all'esperienza, si può presumere che una pratica richieda un paio di anni dal momento di inoltro della domanda all'Echa.

⁵ Art. 3 Decisione 2024/367